

*V. Barbera*  
**COMUNE di ZAMBRONE**  
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
19 MAR 2000  
PROT. N. 1265  
CAT. SE. 1350

Spedizione  
Prot. n. \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_

### Copia di deliberazione del Consiglio comunale

n. 01 del 16.02.2000

OGGETTO: Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile.

L'anno ~~2000~~ 2000, il giorno sedici del mese di Febbraio  
alle ore 19,46 nella sala delle adunanze consiliari della Sede  
comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 11.02.2000, n. 767  
si è riunito il Consiglio comunale in sessione stra ordinaria ed in seduta pubblica  
di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Varrà Domenico

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. 12 come segue:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
Ferrara Vincenzo Michele	X				
Vecchio Quintina	X				
Grillo Francesco -1948-	X				
Grillo Nicola	X				
Carrozzo Francesco	X				
Collia Vincenzo Carlo	X				
Ambrosi Mario	X				
Purita Pasquale Antonio	X				
L'Andolina Massimo	X				
Grillo Francesco	X				
Collia Anna	X				
Cognetto Domenico	X				

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori:

Con l'assistenza del Segretario comunale Signor Dr. Gerardo Barone Adesi

il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- ~~SI~~ responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;

- ~~SI~~ responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile;

- ~~il Segretario Comunale~~

ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere Favorevole

Il Sindaco illustra al Consiglio l'argomento in oggetto: il regolamento è stato modificato per adeguarlo alla nuova realtà gestionale;

Il Segretario comunale su invito del Sindaco legge il regolamento.

Alle ore 20,15 entra in aula il consigliere Purita Pasquale, i presenti sono ora 12.

Il consigliere L'Andolina: è stato l'ultimo atto di uno sfaldamento totale del nostro comune iniziato con il servizio nettezza urbana e continuato con il servizio acquedotto;

Il Comune abdica al proprio ruolo, l'utente di Zambrone sarà consegnato alla concessionaria;

La minoranza è contraria perché è una perdita di un servizio comunale;

Alle ore 20,45 entra in aula il consigliere Cagnetto Domenico, i presenti ora sono 13.

Non solo la concessionaria gestisce i lavori ma ci sono articoli della convenzione a vantaggio della Amministrazione che non vengono applicati;

Il Comune gioca un ruolo marginale ed abdica nei confronti di un capitale che non lascia che le briciole;

Il consigliere L'Andolina elenca una serie di misure restrittive contro l'utente.

Il vice sindaco Ferrara: propone di integrare l'art. 5;

La convenzione in atto poteva essere criticata nell'anno 1990 quando è stata votata.

Il consigliere Ambrosi: non stiamo discutendo la revisione della convenzione.

Il Sindaco Presidente: il regolamento in esame non ha nulla a che vedere con le svendite varie, i discorsi del consigliere L'Andolina non sono esatti;

La salvaguardia delle convenzioni esistenti è prevista dalla legge regionale n° 10/97;

Non è vessazione del cittadino quando questo viene richiamato ad un obbligo preciso;

I comuni sono aziende che si devono autogestire rispettando i diritti dei cittadini, ma pretendendo i doveri come il pagamento dell'acqua potabile.

Il consigliere L'Andolina: Il Sindaco appare maestro di demagogia quando dice cose mai affermate dalla minoranza; la concessione non piace a nessuno, ma viene lasciata in piedi;

Il consigliere Purita: le cose dette da L'Andolina sono in parte giuste, oggi dobbiamo fare i conti con le leggi vigenti e per questo saremo una parte dell'ente d'ambito.

Il consigliere Ferrara: essere di sinistra significa vedere la funzionalità dei servizi senza gonfiare la spesa.

Il consigliere Cagnetto: tutti i cittadini debbono fare domanda per allacciarsi alla condotta idrica.

Il Sindaco propone delle integrazioni al regolamento agli artt. 5, 7, 16, 18, 30, 44 che si allegano;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti la relazione e gli emendamenti proposti dal Sindaco;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali;

Visto che con delibera C.C. N° 28 del 10.10.1991, è stata affidata la gestione del servizio idrico comunale alla Società Costruzioni Edili e Stradali s.a.s. di Restuccia Vincenzo & C. -Rombiolo;

Dato atto che il vigente regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile è stato adottato dal Consiglio comunale con delibera n° 94 del 25.7.1988, esecutiva, non risponde ormai alla nuova situazione gestionale del servizio;

Ritenuto pertanto sostituire il predetto regolamento con un altro regolamento predisposto dal competente ufficio per adeguarlo alla nuova situazione gestionale del servizio;

Vista la bozza di regolamento allegata alla presente, composta da n° 55 (cinquantacinque) articoli;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ex art. 53 legge 142/90

Presenti 13 votanti 13

Con voti favorevoli n° 9, contrari n° 3 (L'Andolina, Collia Anna, Grillo Francesco) astenuto n.1 (Cagnetto Domenico)

## DELIBERA

Di approvare, in sostituzione del precedente regolamento, il Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile, così come integrato con gli emendamenti proposti dal Sindaco, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, composto da 55 (cinquantacinque) articoli.



al  
re  
in  
di  
IL  
I  
I  
IL  
I  
IL  
DATA I

EMENDAMENTI PROPOSTI DAL SINDACO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 16.2.1999  
AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE.



ART. 58 Integrare: In tali casi, comunque la Concessionaria è obbligata ad intervenire per il ripristino nel minor tempo possibile.

Art. 7- Integrare: la valutazione dei costi sarà sottoposta a verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 16-la fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unicamente agli estremi della concessione a edificare o, per le opere abusive, della concessione in sanatoria, salvo che l'opera sia stata impiegata anteriormente al 30.1.1977 o comunque già usufruisca del pubblico servizio.

Art. 17 la domanda unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore, e indicare se trattasi di allaccio centralizzato. In caso di allacciamento definito potrà solo avvenire, però, se quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o agibilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

Art. 18 - Integrare dopo "Concessionaria" e vistato dall'Ufficio Tecnico Comunale per congruità. Al punto 2 "sostituire" fino a ml 6 . 450.000 con -pari a £.100.000 più IVA al ml fino a 15 ml.

ART. 29 comma 2 sostituire Concessionaria con Amministrazione.

Art. 30 sostituire potrà con dovrà. - Aggiungere : I relativi lavori saranno eseguiti dalla concessionaria a spese dell'utente inadempiente.

ART. 44 rettificare 15 con 30.





Regione Calabria

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE DECENTRATA DI VIBO VALENTIA

*Am*  
8-3-2000  
*3.*

IL COMITATO

Nella seduta del 29.02.2000

Vista la deliberazione del C.C. di ZAMBRONE  
n. 01 del 16.02.2000, acquisita agli atti d'Ufficio il 21.02.2000,  
con prot. n.183;

avente oggetto: "Regolamento comunale per la distribuzione  
dell'acqua potabile".

*N* APPONE VISTO, non si rilevano vizi, fatti salvi gli adempimenti  
dell'Ente, assunti ai sensi della L.R. n. 10/97 e delle  
disposizioni di cui alla circolare regionale n. 7414 del  
2.12.1999.

IL SEGRETARIO  
F.to -Aldo Curto-



IL PRESIDENTE f.f.  
F.to -Pietro A. Maccarone-

P.c.c. ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO

*Pirella Panzino*

06 MAR. 2000

Prot. n. 183 del  
Si restituisce.  
Il Responsabile  
-Soriaro V.-

*[Signature]*



*Copia affinita*

# COMUNE DI ZAMBRONE

Provincia di Vibo Valentia

## REGOLAMENTO COMUNALE

### PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

## GESTIONE ACQUEDOTTO

### ART.1

#### ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO DENUNCIA. DI APPROVVIGIONAMENTO DERIVATO DA FONTI DIVERSE

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dalla Concessionaria.

Il servizio è condotto in gestione privata.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciate il volume dell'acqua prelevato nell'anno legge 152/99 n.45.

### ART.2

#### COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico come da convenzione.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo presa incarico delle opere da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà dell'Amministrazione e nella disponibilità della Concessionaria, previa costituzioni delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

In questo caso la concessionaria rimborserà agli interessati le sole spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione sui consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simile a quella cui va in rimborso.

### ART.3

#### PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione e date in disponibilità alla Concessionaria.

### ART.4

#### SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidati al servizio, il quale, di volta in volta, per i lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

## ART.5 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Nessuna responsabilità può essere imputata alla Concessionaria per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa rotture, lavori in corso, forza maggiori e simili.

In tali casi, comunque la concessionaria è obbligata ad intervenire per il ripristino nel minor tempo possibile.

Le utenze che, per loro natura richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo impianto di riserva.

La Concessionaria si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alla sorgenti o per altre inderogabili necessità, concordato in tutto con l'Amministrazione comunale.

## ART.6 PRIORITA, NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

## ART.7 DANNI ALLE CONDUTTURE E TUBAZIONE IN GENERE

Affinchè non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle rete idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue i lavori in prossimità delle tubazioni, la Concessionaria ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per la dispersione di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 35% per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita dalla Concessionaria che si farà rimborsare da chi ha provocato il guasto.

La valutazione dei costi sarà sottoposta a verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale.

## ART. 8 DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE

E' vietato a chiunque, all' infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale e alle diramazioni fino al contatore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dalla concessionaria nel punto da cui si diparte la derivazione dell' utenza.

## ART. 9 CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL' UTENZA

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta alla Concessionaria.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.



**ART. 10**  
**DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

**FORNITURE PER USO PUBBLICO**

**ART. 11**  
**DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO**

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico;

**ART. 12**  
**USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE**

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti.
- b) Fare qualsiasi uso d'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

**ART. 13**  
**VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE**

E' vietato fare uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda da £.50.000 a £ 1.000.000 salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

**ART. 14**  
**PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI**

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tale prese sarà passibile di sanzione ai sensi dell'art.106 della legge comunale e provinciale.



## ART. 15

### FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE O PRIVE DI RETE

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti. Per gli edifici prospicienti aree non previste di tubazione, la Concessionaria salvo il disposto dell'art. 21 può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per vani utili adibiti a civile abitazione 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art. 2.

## ART. 16

### SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili, in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unicamente agli estremi della concessione a edificare o, per le opere abusive, della concessione in sanatoria, salvo che l'opera sia stata impiegata anteriormente al 30 gennaio 1977 o comunque già usufruisca del pubblico servizio.

## ART. 17

### RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI

La domanda, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore, e indicare se trattasi di allaccio centralizzato.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di agibilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

## ARTI 18

### ONERI DI ALLACCIAMENTO- CAUZIONI- SPESE CONTRATTUALI

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare prima della firma del contratto che sarà registrato in caso d'uso:

- 1) l'utente dovrà versare la somma di L. 60.000 per diritti istruttoria pratica;
- 2) versamento per la spesa di allacciamento pari al preventivo predisposto dalla Concessionaria e vistato dall'Ufficio Tecnico per congruità per i lavori di posa della tubazione rete stradale sino al limite della proprietà privata, che dovrà essere fornita di apposita nicchia per l'installazione della cassetta di custodia del contatore pari a L.100.000 più IVA al ml fino a mt 15, oltre i metri 15 sarà stabilito preventivamente caso per caso.

**ART. 19**  
**MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE**

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore.

**ART. 20**  
**ACCERTAMENTO DEL CONSUMO**

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annuale.

Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

**ART. 21**  
**USO BOCHE D'INCENDIO**

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di dover adoperare la bocca d'incendio per l'uso su accennato.

**ART. 22**  
**ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPREDENTI PIU' ALLOGGI**

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione della tubatura stradale.

Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, in apparecchio di misurazione generale all'ingresso della proprietà privata e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati sul piano di accesso di ogni alloggio, in questi casi la domanda dovrà essere prodotta dall'Amministratore del condominio.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministratore condominiale.

**ART. 23**  
**DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA**

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciali derivazioni del tubo stradale.

**ART. 24**  
**AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE**

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamento di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

#### ART. 25

##### CONDUTTURE PRIVATE ALL'INTERNO DELLE PROPRIETA'

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non superiore a 60 cm dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad esse superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

#### ART. 26

##### COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi cui venga installata idonea valvola di " non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del libello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra, per il collegamento di apparecchi elettrici.

#### ART. 27

##### IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

#### ART. 28

##### SERBATOI

Nel Caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoio, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

#### ART.29

### TIPO E CALIBRO DEL CONTATORE

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'Ufficio acquedotto della Concessionaria comunale in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione comunale, gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

#### ART.30

### POSIZIONE DEI CONTATORI

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione, tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto e dovrà essere sempre all'inizio della condona privata o all'eterno della proprietà privata.

Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto dovrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, ma diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione dovrà essere disposta la sospensione dell'erogazione ed i relativi lavori saranno eseguiti dalla Concessionaria a spese dell'utente inadempiente.

#### ART. 31

### CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore, o contatore centralizzato.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in unico riquadro.

#### ART.32

### CUSTODIA DEI CONTATORI

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

#### ART.33

### INCURIA E MANUTENZIONE DEL CONTATORE

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

#### ART.34

### VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

A richiesta dell'utente l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato, con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M.

21.7.1976 G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica.



**ART.35**  
**DIFETTOSA O MONCATA MISURAZIONE DEI CONSUMI**

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

**ART.36**  
**RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI-DIVIETO**

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

**ART.37**  
**TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE**

Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste. E esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne una copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

**ART. 38**  
**CONTRATTO DI UTENZA**

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio e versati gli anticipi di cui all'art. 18.
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze, dopo il versamento del dovuto.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

**ART.39**  
**FORNITURE PROVVISORIE**

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata massima di un anno verso pagamento anticipato del consumo probabile previsto per tutto il periodo della fornitura e delle spese per l'allacciamento, nonché di una cauzione per le attrezzature e materiali impiegati.

Tutto il materiale rimane di proprietà dell'Amministrazione.

**ART.40**  
**DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

#### ART. 41 USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

#### ART. 42 ACCERTAMENTO DEI CONSUMI -LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo annualmente dopo la fine dell'anno solare secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

La Concessionaria potrà stabilire anche altro sistema di lettura del contatore con autolettura.

#### ART. 43 TARIFFE- RUOLI DI RISCOSSIONE

Ai consumi determinati come dall'art. precedente, viene applicata la tariffa in vigore.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure vigenti.

#### ART. 44 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA'

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni trenta dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, la Concessionaria provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che verrà riattivata dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

**ART.45**  
**RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI**

La concessione si intende revocata senza intervento di alcuno atto formale da parte della Concessionaria sentita l'Amministrazione comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

**ART.46**  
**RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE**

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

**ART.47**  
**PORTATA GARANTITA**

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata oltre ad essere garantita l'efficienza di pressione ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

**ART. 48**  
**PERDITE DANNI RESPONSABILITA'**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni, Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'Utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

**ART.49**  
**PERDITE,DANNI RESPONSABILITA'**

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto e dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;

c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

#### ART.50

#### VARIAZIONI AL REGOLAMENTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che trovasse necessarie ed opportune.

Tali variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti delle concessioni d'acqua.

#### ART.51

#### AZIONI GIUDIZIARIE

Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

#### ART.52

#### PENALITA'

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Municipale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua in caso di frode, abuso o uso improprio dell'acqua. La decisione darà assunta con delibera della G.M. che fisserà anche il periodo di sospensione dell'erogazione.

#### ART.53

#### VALIDITA' DELLA FATTURAZIONE

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

#### ART.54

#### REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

#### ART.55

#### DECORRENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione all'albo ad avvenuto approvazione.